



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 46 del 02/04/2015

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ECOLOGIA 16 marzo 2015, n. 88

D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. e LR 11/2001 e ss.mm.ii- Procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA per la realizzazione di un impianto di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica e delle opere connesse, sito nel comune di Faggiano (TA), di potenza 16 MWe - Proponente: Apulia Eolica Srl; sede legale alla Via Brisa, 3 - 20123 Milano. Istanza di proroga dell'efficacia del provvedimento di esclusione da VIA del Servizio Ecologia del 2 settembre 2009, n. 457.

L'anno 2015 addì 16 del mese di marzo in Modugno, nella sede del Servizio Ecologia, il Dirigente di Servizio, ing. Antonello Antonicelli, sulla scorta dell'istruttoria amministrativa espletata dall'Ufficio VIA e Vinca, ha adottato il seguente provvedimento:

Premesso che:

Che, con Determinazione Dirigenziale, della Regione Puglia - Servizio Ecologia, n. 457 del 2 settembre 2009 è stato ritenuto escluso dalle procedure di VIA il progetto di un impianto di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica e delle opere connesse, sito nel comune di Faggiano (TA), del proponente Apulia Eolica Srl, limitatamente a n. 8 aerogeneratori rispetto ai 10 originariamente proposti.

Che, in data 17/9/2012, con nota acquisita prot. n. 8460 del 17/10/2012, la società, in occorrenza della scadenza della validità del provvedimento di cui al capoverso precedente, chiedeva al competente Ufficio regionale proroga di validità dello stesso, dichiarando l'invarianza dello stato dei luoghi, con semplice dichiarazione allegata.

Le motivazioni della richiesta risiedevano nella impossibilità di dare avvio ai lavori non essendosi ancora concluso l'iter autorizzativo per la realizzazione e l'esercizio dell'impianto di cui trattavasi.

Con nota prot. n. 3033 del 7/4/2011 il Servizio regionale di Assetto del Territorio pronunciava il proprio parere sfavorevole all'intervento progettuale in epigrafe.

Il Servizio Ecologia- Ufficio Programmazione, Politiche energetiche VIA e VAS, dava seguito alla riferita richiesta di proroga e chiedeva un'integrazione consistente essenzialmente in una perizia giurata in grado di attestare l'immutatezza del quadro programmatico degli strumenti di pianificazione di riferimento e l'insussistenza di ragioni sopravvenute che rendessero il progetto significativamente impattante, etc.

Nella stessa nota si dava atto che "l'avvio del procedimento di autorizzazione unica è avvenuto in data 15/04/2010 e che a seguito di detto avvio e in ragione di un contenzioso promosso dalla società davanti al Tar di Lecce il procedimento di autorizzazione unica non si è ancora concluso".

La società proponente trasmetteva la perizia giurata con nota acquisita in data 28/11/2012 ed acquisita al prot. n. 9919 del 28/11/2012.

Il TAR Puglia, Sezione di Lecce, con sentenza 1798/12 accoglieva parzialmente il ricorso promosso dalla Società avverso il parere sfavorevole del Servizio Assetto del Territorio, ritenuto dal giudice non sufficientemente motivato, nonché potenzialmente "indebolito" da ulteriore nota del Consorzio di Bonifica Stornara e Tara che, in considerazione dello sviluppo dell'impianto lungo il Canale Ostone, esprimeva

parere di competenza a contenuto positivo, in parziale contraddizione con l'atto impugnato dal proponente. Per l'effetto, pertanto, annullava quest'ultimo.

Con nota prot. n. 3320 del 3/6/2014, il Servizio Energie rinnovabili e reti informava la società del preavviso di diniego di autorizzazione unica sulla scorta di alcuni vizi procedurali attenenti al mancato adeguamento al nuovo sistema di regole definito dalla DGR 3029 del 30/12/2010 al quale la proposta progettuale risultava sottoposto secondo il responsabile del procedimento, nonché anche in considerazione del nuovo parere del Servizio Assetto del Territorio, ancora sfavorevole, se pur dopo rinnovata valutazione a valle del parere già espresso ed inficiato dalla Sentenza del TAR 1798/2012.

Con nota 4883 del 9/9/2014, il Servizio Energie confermava quindi il proprio diniego di Autorizzazione Unica all'iniziativa progettuale di cui trattasi.

Tanto premesso, indispensabile al fine di fornire un quadro esaustivo e dettagliato in ordine alle principali scansioni procedurali che si sono medio tempore verificate in epoca successiva al rilascio della determina di compatibilità ambientale, si espone nel seguito l'istruttoria espletata da questo ufficio relativamente all'istanza di proroga della citata determinazione dirigenziale.

1. VARIAZIONI PROGETTUALI

Si evidenzia come il progetto preliminare già sottoposto alla verifica di assoggettabilità a VIA contenesse scarni elementi relativi alla soluzione di connessione alla RTN, mentre dall'analisi della documentazione complessivamente messa a disposizione per la procedura di autorizzazione unica, ivi compresi strati informativi georeferenziati più dettagliati, emerge che le opere di interfaccia con la rete comprendano un collegamento in antenna a 150 kV sulla Cabina Primaria denominata "Lizzano", pur di proprietà della società Enel Distribuzione; pertanto, l'opera prevede un nuovo elettrodotto per il collegamento alla Cabina di consegna, a rappresentare nel suo complesso impianto di utenza per la connessione.

A fronte delle informazioni di maggior dettaglio disponibili, non possono ritenersi sufficienti tout court tali da poter essere confermate le valutazioni già effettuate sul progetto preliminare poste a base della determinazione di esclusione da VIA del Servizio Ecologia del 2 settembre 2009, n. 457, che si limitavano soprattutto alla considerazione dei cavi interrati.

2. VARIAZIONI CONTESTO PROGRAMMATICO E PARERI INTERVENUTI

Con riferimento ai vincoli paesaggistici del PUTT/P la perizia consegnata attesta l'invarianza del quadro vincolistico generale.

L'intervento delle "aree non idonee" ex RR 24/2010 in recepimento delle indicazioni di cui al DM 10/09/2010 ha dato tuttavia maggior risalto ad un insediamento, nonché segnalazione dalla Carta dei Beni culturali della Puglia, denominato "Casino La Tagliata", già segnalato dalla cartografia IGM, ubicato a 270 m circa dall'aerogeneratore n.1.

Inoltre, nel parere del Servizio Assetto del Territorio riferito in narrativa, era evidenziata come critica la seguente rappresentazione dell'impianto:

- con riferimento alla sottostazione elettrica di trasformazione MT/AT e connessione alla rete AT di distribuzione nazionale sita nel Comune di Lizzano, la stessa verrebbe ad essere "ubicata nell'area annessa ad un corso d'acqua (in particolare il Canale dei Lupi)", la qual cosa si pone in contrasto con le previsioni di cui all'art. 3.08.4, punto 4.2, del PUTT/p;

- per quel che attiene agli aerogeneratori 6,7,8,9 gli stessi ricadono in un ambito territoriale esteso di tipo C, di valore distinguibile, sottoposto a tutela diretta dal PUTT/p e quindi in contrasto con i relativi indirizzi di tutela (2.02) del PUTT.

3. VARIAZIONE CONTESTO AMBIENTALE

Ad oggi nel territorio comunale si denotano impianti fotovoltaici a distanza da 700 m più a nord e poco oltre più a nord, già realizzati.

In termini di impatti cumulativi rilevano ancor più, per effetto degli interventi nel frattempo sostanziatasi, quelli presenti nella confinante isola amministrativa di Taranto, con particolare riferimento a tra grossi impianti fotovoltaici (F/CS/L049/7 -8- 10 e 11, tutti realizzati) e più a nord due imponenti impianto (F/182/09 e F/140/08; rispettivamente di 299 m2 e 161 m2) con iter di autorizzazione unica chiuso positivamente ma non realizzato (stando alla ricognizione effettuata ad oggi sul SIT Puglia).

A tal proposito, si rileva che la DGR 2122/2013 e la successiva determina di adozione del regolamento (D.D n. 162 del 6 giugno 2014) hanno medio tempore imposto di considerare ai fini della definizione (“dominio”) di cumulo anche gli impianti non ancora realizzati, se dotati del titolo di compatibilità ambientale.

Con nota prot n. 1598 del 6/2/2015, il Servizio Ecologia, avendo evidenziato significative variazioni sotto il quadro progettuale, programmatico e ambientale, comunicava la sussistenza di motivi ostativi al rilascio del provvedimento di proroga dell’efficacia della Determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia n. 457 del 2 settembre 2009 e provvedeva a inviare preavviso di diniego ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/90 e ss.mm.ii.

Nei termini prescritti non perveniva alcuna ulteriore documentazione da parte della società, tuttavia risulta necessario concludere il procedimento sulla scorta della documentazione agli atti.

Ritenuto che:

risultano sussistere fondati elementi ostativi alla concessione della proroga dell’efficacia della Determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia n. 457 del 2 settembre 2009, in ragione delle sostanziali modifiche intervenute al quadro di riferimento ambientale, progettuale e programmatico,

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ECOLOGIA

VISTA la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7 e ss. mm. ii.;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

VISTO il D.P.G.R. 22 febbraio 2008, n. 161 con cui è stato adottato l’atto di alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta della Regione Puglia che ha provveduto a ridefinire le strutture amministrative susseguenti al processo riorganizzativo “Gaia”, - Aree di Coordinamento - Servizi - Uffici;

VISTO l’art. 32 della legge n. 69 del 18 giugno 2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTO l’art. 18 del D.lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

VISTI gli artt. 14 e 16 del D.lgs. n. 165/2001;

VISTA L. 241/1990 e ss. mm. ii.

VISTA la L.R. n. 11/2001 e ss. mm. ii.;

VISTO il D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTA la Sentenza n. 344/2010 della Corte Costituzionale, depositata in cancelleria il 26 novembre

2010 e pubblicata in G.U. I Serie speciale n. 48 del 1 dicembre 2010, con cui è dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 c. 16 della LR 40/2007, nella parte in cui richiama gli artt. 10 e 14 cc. 2 e 7 del RR 16/2006 nonché dell'art. 3 c.16 della LR 40/2007 nella parte in cui richiama tutte le restanti disposizioni del Regolamento 16/2006;

VISTA la D.G.R. 2122 del 23/10/2012 "Indirizzi per l'integrazione procedimentale e per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella Valutazione di Impatto Ambientale" e la successiva Determinazione dirigenziale 6 giugno 2014, n. 162;

VISTA la L.R. n. 16 del 25/6/2013, "Norma di interpretazione autentica in materia di efficacia dei provvedimenti di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale".

Verifica ai sensi del D.lgs. 196/03

Garanzie della riservatezza.

La pubblicazione dell'atto all'Albo salve le garanzie previste dalla L 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini tenuto conto di quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/2001 e ss. mm. ii.

La presente determinazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale

DETERMINA

fatte salve le considerazioni esposte in narrativa che qui si intendono tutte integralmente riportate e trascritte,

- di esprimere diniego alla concessione di proroga dell'efficacia del provvedimento di esclusione da VIA D.D. 2 settembre 2009, n. 457 sito nel comune di Faggiano (TA), di potenza 16 MWe- proponente: Apulia Eolica Srl; sede legale alla Via Brisa, 3- 20123 Milano.

- di notificare il presente provvedimento alla società proponente a cura dell'Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, VIA e VAS;

- di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale, al Servizio regionale Energia, Reti ed Infrastrutture Materiali per lo sviluppo, al Servizio regionale Assetto del Territorio, al Comune di Faggiano (TA), alla Provincia di Taranto, all'Autorità di Bacino della Puglia, all'ARPA Puglia e alla Direzione Regione per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia;

- di pubblicare il presente provvedimento sul sito web istituzionale della Regione Puglia ed in particolare sul "Portale Ambientale" dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente alla sezione VIA - Determinazioni Dirigenziali;

- di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P..

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 c.4 della L. 241/90 e ss. mm. ii., può proporre nei termini di legge dalla notifica del presente provvedimento, ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

Il Dirigente del Servizio Ecologia
Ing. Antonello Antonicelli
